



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.



**Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile  
con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)**

**Assicurazione collettiva per l'erogazione  
di prestazioni in forma di rendita  
vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente**

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Glossario
- Modulo di proposta

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa**

## INDICE

<b>SCHEDA SINTETICA</b>	<b>3</b>
<b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>7</b>
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>20</b>
<b>GLOSSARIO</b>	<b>51</b>
<b>MODULO DI PROPOSTA</b>	<b>53</b>

Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Glossario
- Modulo di proposta

## SCHEDA SINTETICA

### **Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE**

**Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).**

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### 1.a) Imprese di assicurazione

Assicurazioni Generali S.p.A. e INA Assitalia S.p.A. costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) rappresentato da Assicurazioni Generali S.p.A., società capogruppo del Gruppo Generali.

### 1.b) Denominazione del contratto

Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza.

### 1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalle imprese e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi di Assicurazioni Generali S.p.A.

### 1.d) Durata

Il contratto ha durata di dieci anni dalla data di decorrenza dello stesso. Il termine del contratto non produce alcun effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dal contratto fino al loro termine naturale.

### 1.e) Pagamento dei premi

Periodicità pagamento premi: pagamento del premio in unica soluzione per ciascuna rendita assicurata.

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto prevede l'emissione di posizioni individuali per ciascun Assicurato.

### Obiettivi

	Protezione
	Investimento
	Risparmio
✓	Previdenza

### Tipologia di investimento

✓	Basso rischio
	Medio rischio
	Alto rischio

### Orizzonte temporale

	Breve
✓	Medio
✓	Lungo

Questo contratto è finalizzato all'attuazione di una forma di previdenza ed eroga una rendita immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) ed è caratterizzato da un livello di rischio basso.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella sezione F della Nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede la prestazione di **rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione dell'importo assicurato in caso di non autosufficienza a premio unico**

#### **Prestazione in caso di vita**

Il pagamento immediato ai beneficiari indicati nelle Condizioni di assicurazione di una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile, anche certa o reversibile, sulla testa dell'Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.

#### **Prestazione in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale**

Il pagamento immediato ai beneficiari indicati nelle Condizioni di assicurazione, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, di una rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita.

L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.

Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale.

Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo che, a scelta dell'Assicurato principale, può essere riconosciuto anche in via anticipata (*tasso di interesse tecnico*). Il tasso minimo garantito, qualora già non riconosciuto in via anticipata, consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione.

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 1 e dall'articolo 16 delle Condizioni di assicurazione.

### 4. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata GESAV, negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	5,01%	4,01%	3,73%	2,5%
2004	4,95%	3,95%	3,59%	2,0%
2005	4,97%	3,97%	3,16%	1,7%
2006	5,03%	4,03%	3,86%	2,0%
2007	5,40%	4,40%	4,41%	1,7%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

\*\*\*


ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Assicurazioni Generali S.p.A.  
I rappresentanti legali

Giovanni Perissinotto

Handwritten signature of Giovanni Perissinotto in black ink, featuring a stylized 'G' and 'P'.

Claudio Cominelli

Handwritten signature of Claudio Cominelli in black ink, featuring a large loop and a horizontal line.

Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- Scheda sintetica
- **Nota informativa**
- Condizioni di assicurazione
- Glossario
- Modulo di proposta

## NOTA INFORMATIVA

### **Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata - ASSO FONDIPENSIONE**

**Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP

La nota informativa si articola in sei sezioni

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	8
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	10
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA	12
D. INFORMAZIONI SUI COSTI	13
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	14
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	16

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1.

#### Informazioni generali

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (di seguito Compagnia) è società capogruppo del Gruppo Generali.

- La sede legale è in Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste (TS) - ITALIA.
- La Direzione per l'Italia è in Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico 041.5492111; sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info@generali.it](mailto:info@generali.it).

La Compagnia di assicurazione è iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

La Compagnia di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art.65 RDL 29 aprile 1923 n. 966.

La società di revisione della Compagnia è PricewaterhouseCoopers S.p.A. Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (MI) – ITALIA.

INA ASSITALIA S.p.A.

- Sede Legale e Direzione Generale: 00198 ROMA Corso d'Italia, 33 – Italia.
- Recapito telefonico 06 8483.1; sito internet [www.inaassitalia.it](http://www.inaassitalia.it); indirizzo di posta elettronica: [info@inaassitalia.it](mailto:info@inaassitalia.it).

Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Impresa è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e di riassicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.

Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A., Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (MI) – ITALIA.

### 2.

#### Conflitto d'interessi

Le imprese di assicurazione indicate al punto 1 si impegnano a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Compagnia stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Compagnia del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.



Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a. Gestione degli attivi

Le imprese hanno affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A., Società di Gestione del Risparmio, interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; le imprese, inoltre, realizzano un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

b. Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse imprese effettuano il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c. Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, le imprese non hanno attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

Le imprese si impegnano a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, le imprese si impegnano ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d. Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso le imprese operano in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3.

### **Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Questo contratto collettivo di assicurazione, che prevede la corresponsione di una rendita vitalizia, ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile di anno in anno salvo disdetta di una delle parti.

#### **A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE**

La Compagnia corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell'Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita. L'Assicurato principale può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:

- 1) una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
- 2) una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per i primi 5 o 10 anni.

#### **B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE**

Nel caso in cui per l'Assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza la Compagnia corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.

Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale.

La posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Assicurato principale e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato (o dell'Assicurato reversionario sopravvissuto in caso di rendita reversibile). Qualora l'Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.

L'eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo che, a scelta dell'Assicurato principale, può essere riconosciuto anche in via anticipata (tasso di interesse *tecnico*).

#### 4.

##### **Premi**

La Compagnia si impegna a corrispondere le rendite oggetto di questo contratto di assicurazione a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.

La prestazione assicurata è determinata in relazione al premio versato, alle garanzie prestate, all'età e sesso dell'Assicurato principale nonché, ove previsto, all'età e sesso del Reversionario nonché alla percentuale di reversibilità.

La Compagnia rilascerà una quietanza a fronte del pagamento del premio comprensivo di imposte e tasse.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l'Italia della Compagnia in Mogliano Veneto – Treviso e può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Compagnia ;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare o di bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Compagnia .

#### 5.

##### **Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Questo contratto prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata dalle altre attività della Compagnia .

Ad ogni ricorrenza annuale della posizione assicurativa è attribuita al "capitale assicurato" il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata cui il contratto è collegato; il rendimento attribuito si ottiene al netto di un valore assoluto, trattenuto dalla Compagnia specificato al punto 7.2 di questa Nota informativa.

In questo contratto opera la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito. Ne consegue che il rendimento attribuito è definitivamente acquisito nel contratto ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

Le prestazioni sono collegate alla Gestione separata GESAV descritta nella successiva Sezione C.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione F della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate.

## C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

6.

**Gestione interna  
separata**

GESAV

- a. Gestione separata GESAV
- b. Valuta di denominazione: Euro
- c. La politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito; la gestione è prevalentemente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario. In considerazione delle garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerti dai prodotti assicurativi ad essa collegati, si mantiene ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo.
- d. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale di rivalutazione.
- e. La composizione della Gestione separata è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario.  
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.  
Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di attivi.
- f. Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione non superano complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.
- g. Le decisioni di investimento verranno prese con l'obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio e differenziali di rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività.  
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla Gestione.

La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Generali Investments Italy S.p.A., Società di Gestione del Risparmio.

La Gestione Separata è annualmente certificata da PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Si rinvia, per i dettagli, all'apposito Regolamento allegato alle condizioni di assicurazione.

## D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

7.

Costi

### 7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

#### 7.1.1 Costi gravanti sul premio

Caricamenti

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita:	1,48%
--	-------

Caricamenti percentuali sul premio:	0,00%
-------------------------------------	-------

### 7.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti:	0,55
--	------

8.

Regime fiscale

*Tassazione delle prestazioni assicurate*

Le somme dovute dalla Compagnia in caso di vita dell'Assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:

- 1) la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;
- 2) la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali;
- 3) la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- 4) durante il periodo di erogazione, le rivalutazioni delle rate di rendita (differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari) sono soggette ad imposta come segue:
  - a. la parte derivante dalla quota di rendita relativa ai montanti maturati fino al 31/12/2000, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;
  - b. la parte derivante dalla quota di rendita relativa ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%.

Le somme dovute dalla Compagnia in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia, non sono soggette a tassazione.

## E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

<b>9.</b>	
<b>Modalità di perfezionamento del contratto</b>	<p>Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente appone la firma nel contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia .</p> <p>La data di decorrenza del contratto è quella indicata nel contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia .</p> <p>La posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Assicurato principale e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale (o del Reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l'Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.</p> <p>L'eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.</p>
<b>10.</b>	
<b>Riscatto</b>	Le rendite oggetto di questo contratto non ammettono valore di riscatto.
<b>11.</b>	
<b>Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni</b>	<p>Per la liquidazione delle prestazioni assicurate dal presente contratto è necessario fornire alla Compagnia la documentazione indicata all'Art. 5 "Obblighi di comunicazione" delle Condizioni di assicurazione.</p> <p>La Compagnia esegue il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita in via posticipata con la rateazione prescelta.</p> <p>La Compagnia esegue il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza viene effettuato in via anticipata con la rateazione prescelta.</p> <p>In caso di ritardo superiore a 15 giorni nei pagamenti degli importi delle rendite sono dovuti interessi moratori pari al tasso legale.</p> <p><u>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</u></p>
<b>12.</b>	
<b>Legge applicabile al contratto</b>	<p>Al contratto si applica la legge italiana.</p> <p>Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.</p>

**13.**

**Lingua in cui è redatto il contratto** Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

**14.**

**Reclami** Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Assicurazioni Generali S.p.A. – Servizio Marketing/Customer Service  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA  
Fax Verde: 800.674666  
e-mail: assistenza\_clienti@generali.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**15.**

**Ulteriore informativa disponibile** La Compagnia fornisce su richiesta del Contraente, in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto della Gestione separata e il relativo prospetto riportante la composizione degli attivi. Le predette informazioni sono disponibili sul sito internet della Compagnia .

**16.**

**Informativa in corso di contratto** La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento delle gestioni separate, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a. premio versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c. rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione, rendimento finanziario attribuito con evidenza di eventuali valori trattenuti, misura di rivalutazione.

## F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. A tale rendimento si applica il valore trattenuto dalla Compagnia secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito. La misura annua della rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della prestazione iniziale.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.



### SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

- Tasso di interesse tecnico: 2,5%
- Data di calcolo: 1° gennaio 2009
- Età dell'Assicurato principale: 65 anni, 0 mesi e 0 giorni
- Data di nascita dell'Assicurato principale: 1° gennaio 1944
- Sesso dell'Assicurato principale: maschio
- Età dell'Assicurato reversionario: 60 anni, 0 mesi e 0 giorni
- Data di nascita dell'Assicurato reversionario: 1° gennaio 1949
- Sesso dell'Assicurato reversionario: femmina
- Percentuale di reversibilità: 60%
- Periodicità pagamento rendita: annuale posticipata
- Premio unico: 100.000,00 euro

#### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Anni trascorsi	Vitalizia	Certa 5 anni	Certa 10 anni	Reversibile
1	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
2	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
3	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
4	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
5	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
6	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
7	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
8	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
9	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
10	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
11	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
12	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
13	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
14	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
15	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
16	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
17	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
18	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
19	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
20	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
21	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
22	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
23	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
24	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65
25	6.028,56	5.987,56	5.863,45	4.998,65

(\*) I valori delle prestazioni devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Rendimento finanziario: 4%
- Valore trattenuto: 0,55%

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.

Anni trascorsi	Vitalizia	Certa 5 anni	Certa 10 anni	Reversibile
1	6.084,63	6.043,24	5.917,98	5.045,14
2	6.141,22	6.099,44	5.973,02	5.092,06
3	6.198,33	6.156,17	6.028,57	5.139,41
4	6.255,97	6.213,42	6.084,63	5.187,21
5	6.314,15	6.271,21	6.141,22	5.235,45
6	6.372,88	6.329,53	6.198,33	5.284,14
7	6.432,14	6.388,39	6.255,98	5.333,28
8	6.491,96	6.447,81	6.314,16	5.382,88
9	6.552,34	6.507,77	6.372,88	5.432,94
10	6.613,27	6.568,29	6.432,15	5.483,47
11	6.674,78	6.629,38	6.491,97	5.534,47
12	6.736,85	6.691,03	6.552,34	5.585,94
13	6.799,51	6.753,26	6.613,28	5.637,89
14	6.862,74	6.816,06	6.674,78	5.690,32
15	6.926,57	6.879,45	6.736,86	5.743,24
16	6.990,98	6.943,43	6.799,51	5.796,65
17	7.056,00	7.008,00	6.862,75	5.850,56
18	7.121,62	7.073,18	6.926,57	5.904,97
19	7.187,85	7.138,96	6.990,99	5.959,89
20	7.254,70	7.205,35	7.056,00	6.015,31
21	7.322,17	7.272,36	7.121,63	6.071,26
22	7.390,26	7.339,99	7.187,86	6.127,72
23	7.458,99	7.408,26	7.254,70	6.184,71
24	7.528,36	7.477,15	7.322,17	6.242,22
25	7.598,37	7.546,69	7.390,27	6.300,28

(\*) I valori delle prestazioni devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.


\*\*\*

Assicurazioni Generali è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

I rappresentanti legali

Giovanni Perissinotto



Claudio Cominelli



Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- **Condizioni di assicurazione**
- Glossario
- Modulo di proposta

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata - ASSO FONDIPENSIONE**

**Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico  
rivalutabile con maggiorazione in caso di LTC**



## **Art. 1 – Oggetto del contratto. Prestazioni assicurate**

Il contratto ha per oggetto l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza a premio unico sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.

Il contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali la Compagnia si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:

### **A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE**

La Compagnia corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell'Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.

L'Assicurato principale può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:

- a) una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
- b) una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per i primi 5 o 10 anni.

### **B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE**

Nel caso in cui per l'Assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza la Compagnia corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita.

L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.

Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale.

L'importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita si ottiene dividendo il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato in allegato IV a queste Condizioni di Assicurazione, corrispondente all'età ed al sesso dell'Assicurato principale e alla tipologia di rendita prescelta.

In caso di rendita reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all'età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell'Assicurato principale di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10.

I tassi di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla Compagnia relativamente al periodo di durata del contratto.

Le eventuali modifiche dei tassi di conversione in rendita, alla scadenza del contratto ovvero nelle ipotesi di rinnovo del medesimo, sono disciplinate dal successivo articolo 10.

La rendita iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale di rivalutazione secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione di cui al successivo Art. 16.

In caso di vita, Beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera A) del precedente articolo sono l'Assicurato principale e il Reversionario nel caso la rendita prescelta lo preveda.

In caso di non autosufficienza, unico Beneficiario delle prestazioni di cui alla lettera B) del precedente articolo è l'Assicurato principale.

## **Art. 2 - Assunzione in assicurazione e riconoscimento dello stato di non autosufficienza**

### **a) Limiti di ingresso in assicurazione**

Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita alla successiva lettera d) del presente articolo.

Qualora, in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulti anteriore alla richiesta di ingresso in assicurazione, la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale e restituirà al Contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all'articolo 2, lettera B) delle Condizioni di assicurazione corrisposto al momento dell'ingresso in assicurazione.

A decorrere dal verificarsi dell'evento di cui al paragrafo precedente, resta inteso che la Compagnia non garantirà più per il futuro all'Assicurato principale la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera B).

### **b) Dichiarazioni del Fondo Pensione e dell'Assicurato principale**

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Compagnia, le dichiarazioni del Fondo Pensione e dell'Assicurato principale devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato principale o del Reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

### **c) Limiti di età**

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati di cui in premessa aventi un'età (età calcolata in anni e mesi) non superiore a 70 anni.

### **d) Perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale**

La perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l'Assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- igiene del corpo
- mobilità
- continenza
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l'Assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A (ALLEGATO III).

#### **e) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale**

La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'Assicurato principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:

- 1) attività dolosa dell'Assicurato principale/ Beneficiario;
- 2) partecipazione dell'Assicurato principale a delitti dolosi;

In questi casi la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale e restituirà al Contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all'articolo 2, lettera B) delle Condizioni di assicurazione corrisposto al momento dell'ingresso in assicurazione.

A decorrere dal verificarsi dell'evento di cui al paragrafo precedente, resta inteso che la Compagnia non garantirà più per il futuro all'Assicurato principale la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera B).

Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale, così come indicata al precedente art. 1, lettera A) e restituirà al Contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all'articolo 1, lettera B) delle condizioni di assicurazione corrisposto al momento dell'ingresso in assicurazione.

#### **f) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale, la Contraente o l'Assicurato principale stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia su apposito modulo fornito dalla stessa (Modello GVVA 24), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello (Modello GVVA 25) anch'esso fornito dalla Compagnia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

La Compagnia si riserva di richiedere all'Assicurato principale informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Compagnia comunica per iscritto al Fondo Pensione o all'Assicurato principale, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza la Compagnia, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accertamento, erogherà la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera b) comprensiva delle eventuali rate scadute tra la data di decorrenza, così come definita al successivo art. 5, punto 1, lettera b), e quella di conclusione dell'accertamento.

#### **g) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione

sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva comunque la possibilità di richiedere all'Assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'Assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella in allegato III, cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza di cui al precedente art. 1, lettera B).

#### **h) Controversie**

Nel caso in cui la perdita di autosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, ai sensi della precedente lettera g), cessi l'erogazione della prestazione, l'Assicurato principale ha facoltà di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione per l'Italia della Compagnia, la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro dall'Assicurato principale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.

In caso di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

### **Art. 3 – Premio di assicurazione**

1. La Compagnia si impegna a corrispondere al Beneficiario le prestazioni oggetto del presente contratto a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.

2. All'atto dell'inserimento in contratto di un aderente, il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del relativo premio unico e comunica alla Compagnia i dati di cui al successivo articolo 4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla COMPAGNIA.

3. La Compagnia rilascerà una quietanza al FONDO PENSIONE a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse e invierà al Fondo Pensione e all'Assicurato principale una comunicazione di



ingresso in rendita riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato principale e, se del caso, del Beneficiario e l'importo della prestazione assicurata.

#### **Art. 4 – Obblighi di comunicazione**

1. Il FONDO PENSIONE cura la consegna all'Assicurato principale del Fascicolo Informativo della COMPAGNIA.
2. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in contratto, si impegna a trasmettere alla Compagnia i dati relativi agli Assicurati ed agli eventuali Beneficiari, secondo lo schema di comunicazione di cui all'Allegato III.
3. Le dichiarazioni del Fondo e dell'Assicurato principale devono essere esatte e complete: l'inesatta indicazione dei dati dell'Assicurato principale o del Reversionario comporta la rettifica dell'importo della rendita.
4. Le età in anni e mesi dell'Assicurato principale e dell'eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita.

#### **Art. 5 – Pagamento delle prestazioni**

1. Ciascun Assicurato principale nell'ambito del contratto avrà :
  - a) una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Assicurato principale. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale (o del Reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l'Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
  - b) una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.
2. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza di cui al precedente comma 1, lettera a) e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa, ai fini della determinazione della prestazione erogabile in caso di vita dell'Assicurato principale, il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis per i giorni di ritardato pagamento, utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e prendendo a riferimento il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata Gesav utilizzato per le rivalutazioni effettuate nel mese di decorrenza della posizione assicurativa.  
Contestualmente la Compagnia provvederà a liquidare le rate di rendita non corrisposte aventi scadenza compresa tra la data di decorrenza della posizione assicurativa e quella di pagamento del premio.
3. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il termine di 180 giorni di cui al precedente comma 2, la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

4. In caso di decesso dell'Assicurato principale dopo la decorrenza della sua posizione individuale relativa alla prestazione in caso di vita e in mancanza di versamento del premio da parte del Fondo Pensione, nessun premio è dovuto da parte del Fondo Pensione e nessuna prestazione è dovuta da parte della Compagnia .

5. La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall'Assicurato principale a scelta tra quelle previste: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale.

La rateazione scelta per la rendita derivante dalla prestazione in caso di vita sarà utilizzata anche per il pagamento della rendita anticipata derivante dalla prestazione in caso di non autosufficienza.

Qualora l'importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita sia inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale, sono ammesse esclusivamente le rateazioni annuale e semestrale.

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita viene effettuato in via posticipata con la rateazione prescelta.

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza viene effettuato in via anticipata con la rateazione prescelta.

La posizione individuale accesa per il pagamento della rendita in caso di vita e la posizione individuale accesa per il pagamento della rendita in caso di non autosufficienza hanno ricorrenza annuale all'anniversario delle rispettive decorrenze.

La ricorrenza annuale di rivalutazione coincide, sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di vita sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza, con l'anniversario della data di decorrenza della posizione relativa alla prestazione in caso di vita.

Ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione deve essere consegnato alla Compagnia il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato principale o del Reversionario.

6. In caso di ritardo superiore a 15 giorni nei pagamenti degli importi di cui al comma 5 del presente articolo sono dovuti interessi moratori pari al tasso legale.

7. Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina:

- con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente la morte del Reversionario , se successiva alla morte dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo

Il pagamento della rendita erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale termina con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

In ogni caso, per tutte le prestazioni sopra indicate, l'erogazione della rendita cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato principale o del Reversionario.

8. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono erogate dalla Compagnia direttamente all'Assicurato principale o al Reversionario o agli eredi legittimi dell'Assicurato principale.

9. L'attività di erogazione delle rendite comprende le seguenti attività, meglio dettagliata nell'Allegato VI:

- a) acquisizione al sistema informatico dei dati e parametri relativi alla struttura e alle regole del fondo pensione, ivi incluse le regole relative all'eventuale trattenuta della quota associativa;
- b) acquisizione al sistema informativo dei dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie;
- c) rilascio di quietanza di premio al Contraente;
- d) gestione della reportistica al Fondo, all'Autorità di Vigilanza e ai soggetti terzi indicati dal fondo stesso;
- e) gestione del collegamento telematico con il fondo e con il gestore amministrativo e contabile, tramite posta elettronica;
- f) tutte le attività necessarie per la gestione amministrativa dell'erogazione delle rendite, a titolo esemplificativo:
  - o comunicazioni con il Casellario Centrale dei pensionati Inps per conto del fondo pensione;
  - o pagamento delle rate di rendita per conto del fondo pensione;
  - o adempimenti fiscali ;
  - o comunicazione dei dati necessari per gli adempimenti contabili del Fondo;
  - o accertamento dell'esistenza in vita degli assicurati ed eventuale recupero delle rate di rendita pagate e non dovute sulla base del contratto di rendita.

#### **Art. 6 – Valore di riscatto**

1. Le rendite oggetto del presente contratto non ammettono valore di riscatto.

#### **Art. 7 – Decorrenza e durata**

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data della sottoscrizione e durata di 10 anni.

2. Il presente contratto è rinnovato tacitamente per un uguale periodo, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno 9 mesi prima della scadenza.

#### **Art. 8 – Recesso**

1. Il FONDO PENSIONE può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dal presente contratto.

2. Qualora, nel corso della durata del presente contratto, si verificano delle vicende tali da incidere sulle condizioni di ammissibilità di cui al Bando di gara, il termine di cui al comma primo è ridotto a 30 giorni. Ferma restando la regola di cui al comma primo, seconda parte, in tale ipotesi, limitatamente alle rendite in corso di erogazione, il FONDO PENSIONE si riserva di richiedere il trasferimento della riserva matematica ad altra compagnia di assicurazione.

### **Art. 9 – Tasse, bolli ed imposte**

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell'Assicurato principale o Reversionario.

### **Art. 10 – Clausola finale**

1. I tassi di premio possono essere modificati, alla scadenza del contratto, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

Le eventuali modifiche verranno applicate agli assicurati inseriti successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al Contraente da effettuarsi con lettera raccomandata almeno nove mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Contraente può esercitare la facoltà di recesso, a mezzo di lettera raccomandata, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione delle modifiche stesse.

2. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sul presente contratto, fatta eccezione per eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto al tasso minimo garantito. In tale eventualità il cambiamento delle condizioni finanziarie sarà applicabile al contratto esclusivamente con riferimento agli aderenti non ancora inseriti in assicurazione.

### **Art. 11 – Condizioni di miglior favore**

1. Il FONDO PENSIONE ha il diritto, su propria richiesta, di ottenere l'applicazione delle eventuali condizioni di miglior favore, complessivamente considerate, che il RTI o una delle due compagnie che ne fanno parte dovesse offrire ad altre forme di previdenza complementare attraverso convenzioni assicurative di nuova sottoscrizione con riferimento alla medesima copertura oggetto del presente contratto (assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza).

Si intendono incluse le convenzioni assicurative stipulate con forme di previdenza complementare di cui le Compagnie risultino soggetto istitutore o gestore. Restano invece escluse le convenzioni stipulate a favore del personale del Gruppo delle Compagnie a cui il RTI fa riferimento.

2. A fronte della richiesta del Fondo Pensione, le Parti si impegnano ad avviare, nei tempi e secondo le modalità che di comune accordo saranno definite, un confronto tecnico finalizzato a verificare la sussistenza di condizioni che, nel complessivo, risultino di miglior favore rispetto a quelle previste nel presente contratto e a concordare le eventuali modalità di aggiornamento del contratto stesso.

3. Le eventuali modifiche verranno applicate agli Assicurati inseriti in contratto successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

### **Art. 12 – Osservatorio tecnico**

1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite e il RTI (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all'applicazione del presente contratto sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.

2. Le Parti si impegnano a riunire l'Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.

### **Articolo 13 – Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o validità del presente contratto, con esclusione delle controversie relative alla perdita di autosufficienza, sarà competente esclusivamente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

### **Articolo 14 – Scioglimento del Fondo Pensione**

1. Nel caso di scioglimento del FONDO PENSIONE si provvede alla intestazione diretta in capo agli Assicurati delle rendite in corso di erogazione.

### **Articolo 15 – Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire in forma scritta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o telefax o messaggio e-mail, da farsi pervenire agli indirizzi indicati in calce o a quelli diversi che le parti tempestivamente provvederanno a comunicarsi.

2. Ogni comunicazione ai sensi del presente contratto sarà considerata come ricevuta:

- alla data del ricevimento del relativo avviso da parte del mittente, nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- alla data indicata nel documento di consegna compilato dal vettore, nel caso di consegna a mezzo corriere;
- al momento del ricevimento da parte del mittente di telefax o messaggio e-mail di conferma inviatogli dal destinatario, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax o e-mail.

### **Articolo 16 – Clausola di rivalutazione**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono.

A tal fine la Compagnia gestirà le attività maturate sul contratto assicurativo nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "GESAV" (allegato).

#### *A) misura della rivalutazione*

Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE  
ed. 01/09, Pagina 29 di 64 – Condizioni di Assicurazione

La Compagnia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

La certificazione - di cui al punto 2) del Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Compagnia .

Tale rendimento trattenuto è pari a 0,55 punti percentuali assoluti.

Viene comunque garantita una misura minima di rivalutazione annua (tasso minimo garantito). Il "tasso minimo garantito" del contratto è pari alla differenza tra il 2,5% ed il tasso tecnico eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita e consolida ogni anno alla ricorrenza della rendita.

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportati in Allegato IV a queste Condizioni di assicurazione.

#### *B) rivalutazione della rendita assicurata*

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A).

## ALLEGATO I

### **Regolamento gestione separata**

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Assicurazioni Generali, che viene contraddistinta con la sigla GESAV.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo dei capitali iniziali costituiti per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della GESAV.

La gestione della GESAV é conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della GESAV é annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GESAV al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GESAV, il rendimento annuo della GESAV, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base dei capitali maturati.

3) Il rendimento annuo della GESAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GESAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della GESAV stessa.

Per risultato finanziario della GESAV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GESAV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GESAV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GESAV per i beni già di proprietà della Compagnia .

Per valore medio della GESAV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GESAV.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GESAV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GESAV, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Compagnia si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## ALLEGATO II

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003** Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Compagnia intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo – Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto – TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235). Il sito [www.generali.it](http://www.generali.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Compagnia , tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Compagnia , alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'interessato  
(leggibile)

Firma

---



NOTE:

1. L'art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
2. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.
3. Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.
4. I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).
5. Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
6. Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

**ALLEGATO III: Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza**

<b>Farsi il bagno</b>		
1° grado	l'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	Punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	Punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	Punteggio 10
<b>Vestirsi e svestirsi</b>		
1° grado	l'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	Punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	punteggio 10
<b>Igiene del corpo</b>		
1° grado	l'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	punteggio 10
<b>Mobilità</b>		
1° grado	l'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	punteggio 10
<b>Continenza</b>		
1° grado	l'Assicurato è completamente continente	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	punteggio 10
<b>Bere e mangiare</b>		
1° grado	l'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	punteggio 0
2° grado	l'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	punteggio 5
3° grado	l'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	Punteggio 10

## **Allegato IV - TABELLE DI CONVERSIONE IN RENDITA**

TAVOLE DEMOGRAFICHE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI CONVERSIONE RIPORTATI NELLE SUCCESSIVE TABELLE:

**Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata:** Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.

**Base demografica per la perdita di autosufficienza**

Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).

**Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti**

Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.

**Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti**

Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,4680	42,0434
51	35,5034	41,0740
52	34,5415	40,1060
53	33,5828	39,1399
54	32,6279	38,1756
55	31,6774	37,2127
56	30,7312	36,2509
57	29,7893	35,2898
58	28,8517	34,3290
59	27,9183	33,3685

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	26,9899	32,4089
61	26,0683	31,4503
62	25,1563	30,4950
63	24,2539	29,5441
64	23,3611	28,5973
65	22,4783	27,6537
66	21,6067	26,7186
67	20,7467	25,7854
68	19,8983	24,8559
69	19,0623	23,9308
70	18,2396	23,0107

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,7631	42,2586
51	35,7983	41,2892
52	34,8362	40,3210
53	33,8773	39,3547
54	32,9223	38,3902
55	31,9715	37,4272
56	31,0251	36,4654
57	30,0831	35,5042
58	29,1452	34,5433
59	28,2115	33,5829

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	27,2829	32,6231
61	26,3611	31,6646
62	25,4489	30,7092
63	24,5462	29,7585
64	23,6532	28,8117
65	22,7702	27,8683
66	21,8983	26,9334
67	21,0381	26,0003
68	20,1894	25,0711
69	19,3531	24,1462
70	18,5301	23,2266

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,8286	42,3064
51	35,8638	41,3370
52	34,9017	40,3688
53	33,9427	39,4024
54	32,9877	38,4379
55	32,0369	37,4749
56	31,0905	36,5130
57	30,1484	35,5519
58	29,2104	34,5910
59	28,2767	33,6305

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	27,3480	32,6707
61	26,4262	31,7122
62	25,5138	30,7569
63	24,6112	29,8061
64	23,7181	28,8594
65	22,8351	27,9159
66	21,9631	26,9811
67	21,1027	26,0481
68	20,2541	25,1189
69	19,4177	24,1941
70	18,5947	23,2746

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**  
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,4922	42,0626
51	35,5300	41,0946
52	34,5707	40,1281
53	33,6150	39,1634
54	32,6635	38,2005
55	31,7164	37,2390
56	30,7741	36,2787
57	29,8367	35,3194
58	28,9045	34,3607
59	27,9777	33,4031

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	27,0573	32,4469
61	26,1450	31,4928
62	25,2431	30,5426
63	24,3519	29,5973
64	23,4716	28,6566
65	22,6029	27,7200
66	21,7469	26,7918
67	20,9041	25,8669
68	20,0749	24,9467
69	19,2598	24,0318
70	18,4597	23,1228

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,7841	42,2754
51	35,8213	41,3071
52	34,8616	40,3402
53	33,9053	39,3752
54	32,9531	38,4119
55	32,0054	37,4502
56	31,0623	36,4896
57	30,1241	35,5299
58	29,1909	34,5708
59	28,2629	33,6128

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	27,3412	32,6561
61	26,4273	31,7013
62	25,5239	30,7504
63	24,6310	29,8045
64	23,7488	28,8631
65	22,8779	27,9257
66	22,0195	26,9967
67	21,1743	26,0708
68	20,3423	25,1498
69	19,5242	24,2338
70	18,7209	23,3238

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,8488	42,3226
51	35,8860	41,3543
52	34,9262	40,3873
53	33,9697	39,4222
54	33,0174	38,4589
55	32,0696	37,4971
56	31,1264	36,5364
57	30,1880	35,5767
58	29,2545	34,6176
59	28,3263	33,6594

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	27,4042	32,7025
61	26,4901	31,7477
62	25,5863	30,7967
63	24,6930	29,8506
64	23,8103	28,9090
65	22,9391	27,9714
66	22,0801	27,0422
67	21,2343	26,1161
68	20,4017	25,1948
69	19,5830	24,2788
70	18,7790	23,3685

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**  
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,5739	42,1223
51	35,6198	41,1581
52	34,6698	40,1957
53	33,7247	39,2355
54	32,7852	38,2777
55	31,8521	37,3221
56	30,9259	36,3690
57	30,0072	35,4181
58	29,0963	34,4693
59	28,1939	33,5233

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	27,3012	32,5805
61	26,4200	31,6415
62	25,5524	30,7083
63	24,6991	29,7816
64	23,8605	28,8615
65	23,0371	27,9475
66	22,2304	27,0432
67	21,4413	26,1450
68	20,6714	25,2551
69	19,9229	24,3751
70	19,1980	23,5065

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,8606	42,3317
51	35,9055	41,3670
52	34,9543	40,4039
53	34,0078	39,4431
54	33,0669	38,4846
55	32,1320	37,5282
56	31,2039	36,5742
57	30,2830	35,6222
58	29,3697	34,6724
59	28,4645	33,7252

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	27,5687	32,7809
61	26,6840	31,8404
62	25,8127	30,9054
63	24,9553	29,9769
64	24,1123	29,0548
65	23,2843	28,1387
66	22,4724	27,2321
67	21,6777	26,3313
68	20,9014	25,4385
69	20,1454	24,5548
70	19,4122	23,6821

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	36,9243	42,3782
51	35,9689	41,4134
52	35,0175	40,4502
53	34,0707	39,4892
54	33,1294	38,5305
55	32,1943	37,5740
56	31,2658	36,6197
57	30,3443	35,6677
58	29,4304	34,7176
59	28,5246	33,7700

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	27,6281	32,8254
61	26,7427	31,8845
62	25,8705	30,9492
63	25,0123	30,0204
64	24,1682	29,0978
65	23,3392	28,1812
66	22,5262	27,2741
67	21,7302	26,3728
68	20,9525	25,4792
69	20,1949	24,5948
70	19,4599	23,7211

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC), A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**

**Reversibilità al 60% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.**

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	43,2290	43,3567
51	42,2423	42,3709
52	41,2571	41,3861
53	40,2738	40,4027
54	39,2925	39,4205
55	38,3134	38,4395
56	37,3367	37,4594
57	36,3624	36,4803
58	35,3905	35,5018
59	34,4210	34,5241

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	33,4541	33,5475
61	32,4908	32,5721
62	31,5319	31,5994
63	30,5776	30,6301
64	29,6279	29,6641
65	28,6831	28,7009
66	27,7439	27,7441
67	26,8109	26,7894
68	25,8846	25,8378
69	24,9654	24,8901
70	24,0535	23,9464

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	43,5241	43,5720
51	42,5372	42,5861
52	41,5519	41,6011
53	40,5683	40,6175
54	39,5868	39,6352
55	38,6076	38,6540
56	37,6306	37,6739
57	36,6561	36,6947
58	35,6840	35,7162
59	34,7143	34,7385

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	33,7472	33,7618
61	32,7835	32,7864
62	31,8244	31,8137
63	30,8699	30,8445
64	29,9200	29,8786
65	28,9750	28,9155
66	28,0355	27,9589
67	27,1023	27,0042
68	26,1757	26,0531
69	25,2561	25,1055
70	24,3440	24,1623

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	43,5896	43,6198
51	42,6027	42,6339
52	41,6174	41,6489
53	40,6337	40,6652
54	39,6522	39,6829
55	38,6730	38,7017
56	37,6960	37,7215
57	36,7214	36,7424
58	35,7492	35,7639
59	34,7795	34,7861

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	33,8123	33,8094
61	32,8486	32,8340
62	31,8894	31,8614
63	30,9349	30,8922
64	29,9849	29,9263
65	29,0399	28,9632
66	28,1003	28,0066
67	27,1670	27,0520
68	26,2404	26,1009
69	25,3207	25,1534
70	24,4086	24,2103

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC), A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**  
**Reversibilità al 100% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.**  
 Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	47.7405	44.2518
51	46.7390	43.2551
52	45.7383	42.2591
53	44.7386	41.2641
54	43.7396	40.2701
55	42.7415	39.2770
56	41.7445	38.2848
57	40.7485	37.2937
58	39.7538	36.3035
59	38.7603	35.3144

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	37.7679	34.3265
61	36.7766	33.3399
62	35.7865	32.3556
63	34.7976	31.3741
64	33.8101	30.3954
65	32.8240	29.4192
66	31.8397	28.4480
67	30.8581	27.4790
68	29.8799	26.5129
69	28.9052	25.5501
70	27.9339	24.5909

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	48.0355	44.4671
51	47.0339	43.4703
52	46.0331	42.4741
53	45.0331	41.4790
54	44.0340	40.4848
55	43.0357	39.4915
56	42.0385	38.4993
57	41.0423	37.5081
58	40.0474	36.5179
59	39.0536	35.5287

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	38.0609	34.5407
61	37.0693	33.5542
62	36.0791	32.5699
63	35.0900	31.5885
64	34.1021	30.6099
65	33.1158	29.6338
66	32.1313	28.6627
67	31.1495	27.6938
68	30.1710	26.7281
69	29.1960	25.7656
70	28.2244	24.8067

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	48.1010	44.5149
51	47.0994	43.5181
52	46.0986	42.5219
53	45.0985	41.5267
54	44.0994	40.5325
55	43.1011	39.5392
56	42.1039	38.5469
57	41.1076	37.5558
58	40.1126	36.5656
59	39.1188	35.5763

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	38.1260	34.5883
61	37.1344	33.6018
62	36.1441	32.6176
63	35.1550	31.6362
64	34.1670	30.6575
65	33.1807	29.6815
66	32.1961	28.7104
67	31.2142	27.7416
68	30.2357	26.7759
69	29.2605	25.8134
70	28.2890	24.8547



**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%**

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23.3438	25.6569
51	22.9444	25.3106
52	22.5369	24.9569
53	22.1217	24.5955
54	21.6990	24.2266
55	21.2689	23.8496
56	20.8315	23.4640
57	20.3864	23.0696
58	19.9334	22.6656
59	19.4725	22.2521

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19.0041	21.8288
61	18.5295	21.3960
62	18.0504	20.9548
63	17.5671	20.5059
64	17.0794	20.0489
65	16.5877	19.5830
66	16.0930	19.1119
67	15.5955	18.6308
68	15.0955	18.1407
69	14.5935	17.6418
70	14.0905	17.1347

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23.6842	25.9642
51	23.2838	25.6161
52	22.8753	25.2604
53	22.4590	24.8972
54	22.0353	24.5263
55	21.6041	24.1473
56	21.1655	23.7599
57	20.7192	23.3634
58	20.2651	22.9574
59	19.8030	22.5418

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19.3334	22.1165
61	18.8574	21.6815
62	18.3771	21.2381
63	17.8924	20.7871
64	17.4034	20.3280
65	16.9105	19.8601
66	16.4143	19.3869
67	15.9156	18.9037
68	15.4141	18.4114
69	14.9108	17.9105
70	14.4065	17.4014

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23.7599	26.0324
51	23.3592	25.6840
52	22.9505	25.3279
53	22.5340	24.9643
54	22.1100	24.5929
55	21.6786	24.2135
56	21.2398	23.8256
57	20.7932	23.4287
58	20.3388	23.0223
59	19.8765	22.6061

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19.4065	22.1804
61	18.9303	21.7450
62	18.4497	21.3011
63	17.9647	20.8497
64	17.4754	20.3901
65	16.9822	19.9217
66	16.4857	19.4481
67	15.9867	18.9643
68	15.4850	18.4716
69	14.9813	17.9702
70	14.4767	17.4607

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%**

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23,3658	25,6744
51	22,9686	25,3294
52	22,5636	24,9770
53	22,1511	24,6170
54	21,7314	24,2493
55	21,3045	23,8736
56	20,8706	23,4894
57	20,4296	23,0965
58	19,9816	22,6946
59	19,5267	22,2836

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19,0656	21,8635
61	18,5993	21,4348
62	18,1295	20,9982
63	17,6564	20,5544
64	17,1802	20,1029
65	16,7013	19,6435
66	16,2207	19,1786
67	15,7390	18,7051
68	15,2565	18,2235
69	14,7737	17,7339
70	14,2912	17,2370

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23,7035	25,9795
51	23,3049	25,6325
52	22,8986	25,2780
53	22,4847	24,9159
54	22,0635	24,5462
55	21,6351	24,1684
56	21,1995	23,7821
57	20,7568	23,3870
58	20,3069	22,9826
59	19,8500	22,5692

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19,3868	22,1466
61	18,9181	21,7151
62	18,4458	21,2759
63	17,9701	20,8293
64	17,4910	20,3751
65	17,0092	19,9127
66	16,5254	19,4449
67	16,0404	18,9682
68	15,5542	18,4835
69	15,0676	17,9908
70	14,5814	17,4905

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23,7785	26,0473
51	23,3796	25,6999
52	22,9730	25,3449
53	22,5588	24,9824
54	22,1373	24,6122
55	21,7086	24,2339
56	21,2727	23,8471
57	20,8295	23,4515
58	20,3792	23,0467
59	19,9219	22,6326

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19,4581	22,2095
61	18,9890	21,7775
62	18,5161	21,3376
63	18,0397	20,8905
64	17,5601	20,4356
65	17,0776	19,9726
66	16,5931	19,5042
67	16,1073	19,0267
68	15,6205	18,5413
69	15,1329	18,0479
70	14,6458	17,5469

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%**

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23,4324	25,7231
51	23,0417	25,3812
52	22,6442	25,0320
53	22,2403	24,6757
54	21,8305	24,3122
55	21,4149	23,9413
56	20,9942	23,5629
57	20,5682	23,1769
58	20,1376	22,7830
59	19,7026	22,3814

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19,2641	21,9722
61	18,8231	21,5558
62	18,3812	21,1330
63	17,9390	20,7044
64	17,4966	20,2697
65	17,0548	19,8287
66	16,6144	19,3833
67	16,1765	18,9316
68	15,7422	18,4746
69	15,3135	18,0133
70	14,8922	17,5492

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23,7663	26,0258
51	23,3740	25,6818
52	22,9747	25,3304
53	22,5688	24,9717
54	22,1568	24,6059
55	21,7390	24,2325
56	21,3157	23,8515
57	20,8871	23,4628
58	20,4535	23,0660
59	20,0153	22,6614

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19,5734	22,2490
61	19,1286	21,8292
62	18,6827	21,4030
63	18,2361	20,9708
64	17,7892	20,5324
65	17,3426	20,0875
66	16,8970	19,6381
67	16,4536	19,1821
68	16,0131	18,7204
69	15,5775	18,2542
70	15,1487	17,7844

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	23,8406	26,0930
51	23,4478	25,7486
52	23,0481	25,3967
53	22,6418	25,0376
54	22,2293	24,6711
55	21,8110	24,2972
56	21,3872	23,9156
57	20,9580	23,5263
58	20,5237	23,1289
59	20,0849	22,7235

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
60	19,6420	22,3105
61	19,1965	21,8900
62	18,7497	21,4630
63	18,3021	21,0300
64	17,8542	20,5908
65	17,4065	20,1450
66	16,9598	19,6948
67	16,5151	19,2377
68	16,0734	18,7751
69	15,6361	18,3077
70	15,2056	17,8367

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC), A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%  
Reversibilità al 60% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.**  
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	26,0543	26,3071
51	25,7061	25,9648
52	25,3502	25,6146
53	24,9866	25,2564
54	24,6153	24,8902
55	24,2362	24,5155
56	23,8493	24,1322
57	23,4542	23,7398
58	23,0510	23,3382
59	22,6394	22,9270

Età	Maschi	Femmine
60	22,2195	22,5062
61	21,7915	22,0758
62	21,3562	21,6362
63	20,9135	21,1881
64	20,4632	20,7309
65	20,0054	20,2643
66	19,5405	19,7904
67	19,0687	19,3062
68	18,5902	18,8123
69	18,1052	18,3087
70	17,6140	17,7958

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	26,3947	26,6143
51	26,0456	26,2702
52	25,6886	25,9181
53	25,3239	25,5581
54	24,9516	25,1899
55	24,5713	24,8133
56	24,1832	24,4280
57	23,7871	24,0337
58	23,3827	23,6300
59	22,9699	23,2168

Età	Maschi	Femmine
60	22,5487	22,7938
61	22,1195	22,3612
62	21,6829	21,9196
63	21,2389	21,4693
64	20,7873	21,0101
65	20,3282	20,5414
66	19,8619	20,0654
67	19,3887	19,5791
68	18,9088	19,0831
69	18,4225	18,5775
70	17,9300	18,0624

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	26,4704	26,6826
51	26,1210	26,3381
52	25,7638	25,9856
53	25,3989	25,6252
54	25,0263	25,2565
55	24,6458	24,8795
56	24,2575	24,4937
57	23,8611	24,0990
58	23,4564	23,6948
59	23,0434	23,2811

Età	Maschi	Femmine
60	22,6218	22,8577
61	22,1924	22,4247
62	21,7555	21,9826
63	21,3112	21,5319
64	20,8593	21,0722
65	20,3999	20,6030
66	19,9332	20,1265
67	19,4598	19,6397
68	18,9797	19,1433
69	18,4930	18,6372
70	18,0001	18,1217

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC), A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%**

**Reversibilità al 100% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.**

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia.

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	27,8623	26,7454
51	27,5483	26,4058
52	27,2268	26,0582
53	26,8976	25,7023
54	26,5606	25,3380
55	26,2155	24,9651
56	25,8623	24,5833
57	25,5007	24,1925
58	25,1307	23,7926
59	24,7520	23,3832

Età	Maschi	Femmine
60	24,3644	22,9641
61	23,9676	22,5354
62	23,5615	22,0973
63	23,1460	21,6498
64	22,7207	21,1927
65	22,2855	20,7258
66	21,8404	20,2502
67	21,3858	19,7642
68	20,9217	19,2680
69	20,4481	18,7615
70	19,9648	18,2449

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	28,2028	27,0527
51	27,8878	26,7113
52	27,5653	26,3618
53	27,2350	26,0040
54	26,8969	25,6378
55	26,5507	25,2629
56	26,1963	24,8792
57	25,8336	24,4864
58	25,4624	24,0843
59	25,0825	23,6729

Età	Maschi	Femmine
60	24,6937	23,2518
61	24,2956	22,8209
62	23,8882	22,3807
63	23,4713	21,9310
64	23,0447	21,4719
65	22,6083	21,0029
66	22,1618	20,5252
67	21,7059	20,0371
68	21,2403	19,5388
69	20,7654	19,0303
70	20,2808	18,5116

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	28,2785	27,1210
51	27,9632	26,7792
52	27,6405	26,4293
53	27,3100	26,0711
54	26,9716	25,7044
55	26,6252	25,3291
56	26,2706	24,9448
57	25,9076	24,5517
58	25,5361	24,1492
59	25,1560	23,7372

Età	Maschi	Femmine
60	24,7668	23,3157
61	24,3684	22,8844
62	23,9608	22,4436
63	23,5436	21,9936
64	23,1167	21,5340
65	22,6800	21,0645
66	22,2332	20,5864
67	21,7769	20,0977
68	21,3112	19,5990
69	20,8359	19,0900
70	20,3510	18,5709



Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo “Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata ed. 01/09” e di accettare le Condizioni di Assicurazione in esso previste.

.....li.....

**Firma dell'iscritto**

**Timbro e firma del Fondo Pensione**

.....

.....

## Allegato VI

### Gestione amministrativa delle rendite

I contenuti di questo allegato saranno soggetti ad eventuali modifiche periodiche sulla base di reciproche segnalazioni che dovessero intervenire in merito alle procedure di gestione dei contratti stessi.

#### **Acquisizione al sistema informatico dei dati e parametri relativi alla struttura e alle regole del Fondo pensione**

La Compagnia predispose il proprio sistema informatico al fine di recepire le previsioni derivanti dal contratto stipulato dal Fondo Pensione per quanto attiene la gestione, l'erogazione e gli eventi connessi al pagamento delle rendite assicurate.

Il sistema informativo è predisposto per la produzione della reportistica e quanto altro specificato di seguito.

#### **Acquisizione al sistema informativo dei dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversonarie**

Per ciascuna richiesta di ingresso in assicurazione, il Fondo Pensione trasmette alla Compagnia tutte le informazioni necessarie alla gestione della rendita sulla base dello schema di comunicazione di cui all'All. V.

Inoltre, Il Fondo Pensione e la Compagnia concordano un opportuno tracciato record tramite il quale dovranno essere comunicati i dati relativi a ciascuna posizione.

In mancanza di accordo, il tracciato record è il seguente.

	<i>Byte Iniziale</i>	<i>Byte finale</i>	<i>Contenuto Campo</i>	<i>Lunghezza campo</i>
Dati relativi all'assicurato principale	1	20	Cognome	20
	21	40	Nome	20
	41	48	Data nascita (aaaammgg)	8
	49	49	Sesso	1
	50	65	Codice Fiscale	16
	66	95	Indirizzo	30
	96	125	Località	30
	126	130	Cap	5
	131	132	Provincia	2
	133	136	Stato	4
	137	146	Premio Versato	10
	147	148	Numero rate/anno	2
	149	150	Tasso tecnico scelto	2
	151	151	Rendita scelta	1
	152	153	N. anni (per rendita certa)	2
	154	154	Modalità di pagamento	1
155	181	IBAN	27	
Composizione del premio a fini fiscali	182	191	valore posizione totale destinata a rendita	10
	192	201	valore posizione imputabile al 31/12/2000	10
	202	211	valore posizione imputabile dal 01/01/01 al 31/12/2006	10
	212	221	di cui: rendimenti dal 01/01/2001 al 31/12/2006 già assoggettati	10
	222	231	di cui: ctrb fino al 31/12/2006 dedotti	10



	232	241	<i>di cui: ctrb post fino al 31/12/2006 non dedotti</i>	10
	242	251	valore posizione imputabile al post 01/01/2007	10
	252	261	<i>di cui: rendimenti dal 01/01/2007 già assoggettati</i>	10
	262	271	<i>di cui: ctrb dal 01/01/2007 dedotti</i>	10
	272	281	<i>di cui: ctrb post dal 01/01/2007 non dedotti</i>	10
Dati relativi al Reversionario (facoltativo)	282	301	Cognome	20
			Nome	20
			Data nascita (aaaammgg)	8
			Sesso	1
			Codice Fiscale	16
			Indirizzo	30
			Località	30
			Cap	5
			Provincia	2
			Stato	4
			Percentuale di reversibilità	3
			Reversibilità fino a 26 anni	2
Opzione certa	302	303	Si/No	2
	304	304	5/10	1

Il formato con cui saranno comunicati i dati potrà essere preferibilmente .txt o .xls

La tipologia di rendita, la rateazione, l'assicurato principale e il reversionario sono stabiliti all'ingresso in assicurazione e non possono essere successivamente variati.

Contestualmente all'invio del file via e-mail (o con altro canale da concordare), il Fondo Pensione trasmette via fax alla Compagnia copia dell'ordine di bonifico – relativo all'importo delle contribuzioni indicate nel file – effettuato sul c/c della Compagnia.

La Compagnia verifica la corrispondenza tra l'importo bonificato e quello indicato nel file come "totale contributi" e, solo in caso la riconciliazione non dia esito positivo, contatta il Fondo per risolvere il problema.

I pagamenti delle rate di rendita avverranno secondo quanto stabilito nella convenzione assicurativa.

#### **Rilascio di quietanze con indicazione degli estremi identificativi del Beneficiario e importo della prestazione assicurata – tassazione**

Il premio relativo all'accensione di ogni nuova rendita sarà inoltrato dal Fondo Pensione alla Compagnia; a fronte del pagamento, la Compagnia rilascerà al Fondo Pensione regolare quietanza ed invierà al Fondo Pensione e al nuovo Assicurato una comunicazione di ingresso in rendita che descrive l'importo erogabile, le componenti fiscali e gli estremi identificativi dell'assicurato stesso e della tipologia di rendita prescelta.

Ad ogni scadenza di rata la Compagnia:

- effettuerà a ciascun assicurato un bonifico pari all'importo della rata da erogare al netto della trattenuta fiscale con evidenza in apposito cedolino cartaceo domiciliato presso l'indirizzo dell'Assicurato;
- fornirà quindi al Fondo, sia in formato elettronico sia su carta, la distinta recante per ogni posizione le seguenti informazioni:
  - o Nominativo del beneficiario e suo codice fiscale

- Importo lordo della rata di rendita
- Importo della rata di rendita al netto delle imposte
- Imposte applicate alla rata di rendita
- Scadenza rata di riferimento del pagamento

Annualmente, all'anniversario di rivalutazione (mese e giorno di decorrenza della rendita) all'assicurato sarà inviato un certificato individuale che attesta la rivalutazione consolidata sulla propria rendita.

### **Gestione della reportistica agli Organi del Fondo, all'Autorità di Vigilanza, al service amministrativo e ai soggetti terzi indicati dal Fondo stesso**

La Compagnia provvede al costante reporting:

- dell'andamento della Gestione Separata di riferimento, attraverso la comunicazione mensile del rendimento della gestione via mail entro l'ultimo giorno del mese precedente quello di riferimento;
- dell'andamento della Gestione Separata di riferimento con la predisposizioni di schede trimestrali che forniscono informazioni sintetiche relative alle principali caratteristiche della gestione (asset allocation, rendimenti, etc), inviate via mail entro il 45 gg dalla scadenza del trimestre;
- delle riserve tecniche gestite a ciascun anniversario di rivalutazione

La Compagnia rimane disponibile per ogni richiesta informativa collegata alla gestione di cui al contratto. La Compagnia fornisce al Fondo Pensione i dati necessari per la redazione del bilancio, in conformità alle indicazioni Covip.

### **Creazione del collegamento telematico con il Fondo e con il gestore amministrativo e contabile**

L'attività relazionale informatica con il Fondo Pensione e il gestore amministrativo è gestita tramite posta elettronica

### **Gestione amministrativa dell'erogazione delle rendite**

La Compagnia comunicherà con il casellario Inps per conto del Fondo Pensione con apposita delega e verificate le autorizzazioni tutte ad operare in tal senso.

Le rate di rendita saranno erogate tramite bonifico bancario direttamente ai singoli assicurati per conto del Fondo Pensione su apposita delega e la Compagnia agirà per gli adempimenti fiscali in conformità alla vigente normativa.

Alla ricorrenza di ciascun periodo fiscale, la Compagnia invierà all'assicurato il C.U.D. relativo all'erogazione di rendita avvenuta nell'anno.

La Compagnia accerterà annualmente l'esistenza in vita degli assicurati, chiedendo agli stessi l'invio del certificato di esistenza in vita. Tale richiesta sarà effettuata contestualmente all'invio all'assicurato del certificato annuale di rivalutazione. Qualora l'assicurato richieda una rateazione subsemestrale, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l'invio del certificato di esistenza in vita anche con frequenza maggiore e, comunque, per un numero massimo di due richieste l'anno.

Il decesso dell'assicurato, e/o dei reversionari dovrà essere comunicato al Fondo Pensione. Il Fondo Pensione è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia ogni informazione, di cui dovesse venire a conoscenza, che determini la modifica dell'importo o la cessazione del pagamento della rendita.

Sarà cura della Compagnia recuperare eventuali rate di rendita non dovute.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - [www.generali.it](http://www.generali.it) - E-mail: [info@generali.it](mailto:info@generali.it)



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.276.017.308,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 C. F., P.IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n.966

Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- **Glossario**
- Modulo di proposta

## GLOSSARIO

### **Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata -ASSOFONDIPENSIONE**

**Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio  
unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza  
(LTC)**



## GLOSSARIO

Agli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:

### **Assicurato**

La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Beneficiario**

La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

### **Condizioni di assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **Compagnia**

Assicurazioni Generali S.p.A., altresì definita impresa o compagnia, che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### **Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

### **Data di decorrenza**

La data di riferimento per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto.

### **Gestione separata di attivi**

Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Assicurazioni Generali S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegata, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

### **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

### **Premio**

L'importo che il Contraente corrisponde ad Assicurazioni Generali S.p.A.

### **Proposta di assicurazione**

Documento con il quale il Contraente chiede ad Assicurazioni Generali S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.

### **Ricorrenza annuale di rivalutazione**

Data stabilita dal contratto alla quale viene riconosciuta una rivalutazione delle prestazioni assicurate.

### **RTI**

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Ina Assitalia S.p.A.

Il presente Fascicolo informativo aggiornato in data **01/01/2009** si compone di: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di polizza, Glossario e Modulo di Proposta.